

numero			Bellinzona
2185	cl	0	6 maggio 2020
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

PER E-MAIL

Dipartimento federale dell'economia, della
formazione e della ricerca DEFR
Ufficio federale dell'agricoltura
Mattenhofstrasse 5
3003 Berna

Invio per posta elettronica:
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

Procedura di consultazione – Pacchetto di ordinanze agricole 2020

Gentili Signore, egregi Signori,

ci riferiamo alla consultazione menzionata in epigrafe e tramite la presente vi sottoponiamo le osservazioni sviluppate.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO


Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri



Allegato:

- Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze 2020.

Copia per conoscenza a:

- Divisione economia (dfe-de@ti.ch);
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch);
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch);
- Laboratorio cantonale (dss-lc@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.

Vernehmlassung zum Agrarpaket 2020

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances 2020

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze 2020

Organisation / Organizzazione	Repubblica e Cantone Ticino
Adresse / Indirizzo	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Piazza Governo 6 6501 Bellinzona
Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma	

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi **en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.**

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. **Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.**

Inhalt / Contenu / Indice

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali	3
BR 01 Organisationsverordnung für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement / Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police / Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (172.213.1)	4
BR 02 Organisationsverordnung für das WBF / Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche / Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (172.216.1)	5
BR 03 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOP et les IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12)	6
BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18)	8
BR 06 Berg- und Alp-Verordnung / Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» / Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (910.19)10	
BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)	11
BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)	13
BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)	14
BR 10 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (916.121.10)	15
BR 11 Vermehrungsmaterial-Verordnung / Ordonnance sur le matériel de multiplication / Ordinanza sul materiale di moltiplicazione (916.151)	16
BR 12 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF (916.161).....	17
BR 13 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307).....	21
BR 14 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2).....	22
BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)	23
BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)	24
WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique/ Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (910.181).....	25
WBF 02 Saat- und Pflanzgutverordnung des WBF / Ordonnance du DEFR sur les semences et plants / Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme (916.151.1) 26	
WBF 03 Obst- und Beerenobstpflanzgutverordnung des WBF / Ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières / Ordinanza del DEFR sulle piante da frutto (916.151.2) 27	
BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)28	
BLW 02 Verordnung des BLW über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur l'agriculture biologique / Ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica (neu).....	31

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Si ringrazia il Consiglio federale per averci dato la possibilità di esprimerci sul pacchetto di ordinanze sull'agricoltura 2020.

Si prende atto favorevolmente della semplificazione delle complesse procedure concernenti i miglioramenti strutturali.

In generale si sostiene la presa di posizione della KOLAS. Nel formulario si potranno quindi trovare delle osservazioni riprese dalla presa di posizione della KOLAS in tedesco.

BR 01 Organisationsverordnung für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement / Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police / Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (172.213.1)

La presente modifica dell'ordinanza costituisce un trasferimento formale dei compiti dell'Ufficio federale di giustizia nei settori del diritto fondiario rurale e della legge sull'affitto agricolo presso l'Ufficio federale dell'agricoltura. Questa nuova attribuzione della competenza in questi settori viene accolta positivamente in quanto si tratta di normative che concernono il settore agricolo.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Le modifiche proposte si basano sull'esperienza pratica e quindi facilitano l'attuazione della legislazione DOP-IGP. Questi adeguamenti rendono inoltre la legislazione svizzera più compatibile con quella dell'UE, con la quale un accordo di mutuo riconoscimento è in vigore, condizione necessaria per la commercializzazione delle IGP DOP tra le due regioni. Sosteniamo pertanto gli adeguamenti proposti. Cogliamo tuttavia l'occasione di questa consultazione per ricordare che la legislazione DOP/IGP può essere applicata efficacemente solo se sarà istituito il servizio centrale di individuazione delle frodi previsto dall'art. 182 cpv. 2 della LAgr.

Recepimento della direttiva 2010/C 341/03 nel diritto federale (art. 17 cpv. 4)

L'adattamento dell'articolo 17 mediante l'inserimento di un paragrafo 4 rappresenta un tentativo di riunire tutta una serie di raccomandazioni della Commissione in un unico paragrafo. L'obiettivo della linea guida 2010/C 341/03 è di garantire nell'Unione europea che l'etichetta di un prodotto alimentare possa, per quanto a sua conoscenza e convinzione, fare riferimento all'aggiunta di un prodotto con l'indicazione DOP o IGP e che l'acquirente non sia indotto in errore. L'art. 17, comma 4, è invece formulato come divieto, che modifica il significato della disposizione.

La linea guida della Commissione distingue tra il riferimento a una denominazione protetta "all'interno o in prossimità della denominazione di vendita" e l'elencazione di un ingrediente con una denominazione protetta solo nell'elenco degli ingredienti. Questi due casi fondamentalmente diversi sono combinati nella formulazione proposta alla voce "riferimento all'uso di un prodotto". Contrariamente alle raccomandazioni della direttiva della Commissione, in Svizzera non dovrebbe essere possibile indicare un ingrediente protetto nell'elenco degli ingredienti se il prodotto trasformato contiene altri ingredienti o componenti paragonabili a quelli con denominazione protetta (art. 17 cpv. 4 lett. a)).

Ciò rende difficile un'indicazione significativa degli ingredienti di una "Pizza quattro Formaggi" tradizionale (Mozzarella, Parmigiano Reggiano, Provolone, Gorgonzola) o, in base all'art. 17 comma 4, impedisce inutilmente l'informazione al consumatore. Inoltre, questa disposizione rende impossibile che un prodotto contenga più di un ingrediente comparabile, ciascuno con una denominazione protetta, e di indicare questo fatto. Pertanto, l'obiettivo della linea guida europea, ovvero l'esplicita abilitazione di un riferimento, non viene adottato.

Questa significativa e forse poco utile semplificazione e l'inasprimento delle linee guida della Commissione nella legge federale sulla regolamentazione porteranno, tra l'altro, a barriere al commercio. Poiché l'esecuzione secondo l'art. 21c cpv. 1 del regolamento DOP/IGP deve essere effettuata in conformità alla legislazione sulle derrate alimentari, in Svizzera l'applicazione della protezione dagli inganni della legislazione sulle derrate alimentari è complicata. La modifica dell'ordinanza secondo l'art. 17 cpv. 4 deve essere respinta in questa forma. Se le disposizioni della direttiva europea devono essere incorporate nella legge federale sulle ordinanze, non si può fare a meno della distinzione differenziata dei casi.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 5 cpv. 3	3 Per i prodotti vegetali e i prodotti vegetali trasformati nel calcolo del 60 per cento in virtù del capoverso 2 lettera b sono considerati soltanto i produttori professionale che producono una quantità significativa di materia prima.	Si concorda che il computo del numero di produttori di materia prima dovrebbe poter essere limitato ai produttori professionali (gestiscono un'azienda agricola) e che producono un quantitativo significativo di materia prima, variabile a seconda del prodotto.
Art. 17 cpv. 4	Adottare la raccomandazione europea differenziata (Direttiva 2010/C 341/03) in modo completo o eliminare il paragrafo	Se la regolamentazione della direttiva europea deve essere incorporata nella legge federale, non si può rinunciare alla distinzione dei casi differenziati che vi è stata fatta (vedi osservazioni generali)
Art. 19	Art. 19 cpv. 2 lett. b e c eliminare	L'adattamento e la formulazione più dettagliata dell'art. 19 non sono opportuni. Gli organismi di certificazione devono essere accreditati secondo l'ordinanza sull'accREDITamento e la designazione (OAccD, RS 946.512) nel loro campo d'attività (EN 17020) ed essere riconosciuti dall'UFAG su richiesta. I requisiti di cui al paragrafo 2 lettere b e c sono già contenuti nella relativa norma e possono essere omessi a fini di semplificazione.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Situazione iniziale

L'ordinanza sull'agricoltura biologica disciplina i requisiti per i prodotti commercializzati come "prodotti biologici". Si applica ai prodotti agricoli, agli alimenti e ai mangimi, nonché agli animali da allevamento. L'ordinanza sull'agricoltura biologica, in vigore dal 1997, si basa sul principio dell'equivalenza con la corrispondente legislazione dell'UE. Questo principio è di grande importanza per garantire la libera circolazione transfrontaliera delle merci. L'allegato 9 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo) contiene disposizioni corrispondenti che stabiliscono l'equivalenza delle legislazioni e le modalità per il loro mantenimento.

Principali cambiamenti

- a) Correzione formale delle norme per la produzione di alimenti biologici trasformati
- b) L'inclusione di Paesi nell'elenco dei Paesi dovrebbe essere assegnata all'UFAG per motivi di coerenza.
- c) La procedura di riconoscimento degli organismi di controllo dei paesi terzi dovrebbe essere applicata solo in casi particolari. Dovrebbe essere abolita per gli organismi già riconosciuti dall'UE.

Effetti

A seguito delle nuove disposizioni dell'articolo 23a, gli organi di controllo dei Paesi terzi in questione non saranno più autorizzati dalla Svizzera, né saranno sottoposti alla relativa sorveglianza da parte dell'UFAG. Il risultato è un alleggerimento amministrativo. Le disposizioni creano per le imprese svizzere le stesse condizioni quadro che per quelle dell'UE e portano a uno sgravio amministrativo per gli organi di controllo dei Paesi terzi. Le disposizioni corrispondono in gran parte a quelle dell'Unione Europea. Il mantenimento dell'equivalenza delle disposizioni legali e amministrative elencate nell'appendice 1 dell'allegato 9 dell'accordo agricolo è garantito dalle modifiche previste.

Accogliamo con favore gli adeguamenti della procedura di approvazione degli organismi di controllo dei paesi terzi e l'abolizione degli organismi già riconosciuti dall'UE.

BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Sono accolte positivamente le modifiche apportate in quanto contribuiscono a semplificare la gestione degli aiuti agli investimenti. Sosteniamo le modifiche apportate ai progetti di sviluppo regionale (PSR) in particolare l'apertura a sostegno di PSR tesi a sviluppare ulteriormente una catena del valore a livello regionale e una maggiore flessibilità nel processo di realizzazione dei PSR.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
<p>Art. 19</p>	<p>1 Per gli edifici di economia rurale e alpestri vengono concessi contributi forfettari. Essi sono stabiliti per elemento, parte di edificio o unità in funzione di un programma delle disposizioni computabile e completate da un contributo fisso.</p> <p>2 In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato.</p> <p>3 Per azienda, i contributi di cui al capoverso 1 possono ammontare complessivamente a un massimo di 155 000 franchi nella zona collinare e nella zona di montagna I e a un massimo di 215 000 franchi nelle zone di montagna II-IV.</p> <p>4 L'UFAG stabilisce la graduazione dei contributi per elemento, parte dell'edificio o unità in un'ordinanza.</p> <p>5 Per condizioni particolarmente difficili, quali costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno, in via suppletiva al capoverso</p>	<p>Si desidera mantenere l'attuale contributo fisso. Certamente, la sua abolizione è una semplificazione per l'amministrazione, ma ha l'effetto di svantaggiare le piccole aziende rispetto alla prassi attuale. Inoltre le costruzioni più piccole presentano dei costi elevati per mancanza di economia di scala. Anche le piccole aziende nelle regioni di montagna danno un importante contributo al mantenimento dell'apertura del nostro paese e alla sicurezza alimentare.</p> <p>2 Per ragioni di pianificazione territoriale, l'incentivo all'uso del patrimonio edilizio esistente non deve essere ridotto.</p> <p>5 La dicitura "può" non è condivisa; la formulazione attuale deve essere mantenuta.</p>

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
	3 può essere concesso un contributo sulla base dei costi che danno diritto ai contributi:	
Art. 19 Abs. 7	Der Höchstbetrag ist von Fr. 50'000.-- auf Fr. 100'000.-- pro Betrieb zu erhöhen.	Mit der beantragten Erhöhung lässt sich der Anreiz verstärken, insbesondere in der Schweinehaltung Luftwäscher zu installieren. Diese sind ein äusserst effektives Mittel, um die Ammoniakemissionen zu reduzieren.
Art. 47 und Art 48 Abs. 1 bis	Änderung neu: für Massnahmen gemäss Anhang 4 Ziff. VI IBLV ist die Grenze für den minimalen Investitionskredit auf 10'000 und die minimale jährliche Rückzahlung auf 2'000 festzulegen.	Damit die neu möglichen IK an bauliche Massnahmen und Anschaffungen von Einrichtungen zur Verwirklichung ökologischer Ziele überhaupt zur Anwendung kommen können, v.a. bei kostengünstigen Füll- und Waschplätzen als Einzelprojekte, sind diese Limiten zu senken.

BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Le modifiche proposte servono soprattutto a semplificare il lato amministrativo. Tendenzialmente però si va nella direzione di aumentare la pressione sul prezzo della produzione indigena con il rischio di perdita di quote di mercato. Visto che nel rapporto non vengono fornite garanzie su questo punto si è cautamente contrari a prendere dei rischi per delle economie amministrative non rilevanti. Inoltre va tenuto presente che il cambiamento proposto provocherà anche una perdita di introiti a livello di dazi d'importazione.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni

BR 12 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Sosteniamo gli adeguamenti proposti, che porteranno in particolare a una migliore comprensione del regolamento. Il fatto che il diritto europeo sulle sostanze attive sia valido anche in Svizzera è da accogliere con favore. In questo senso, possiamo anche concordare una procedura di valutazione semplificata. Questo porterà anche a un ritiro più rapido di sostanze attive problematiche. Le risorse liberate potrebbero essere utilizzate in modo sensato per intensificare la ricerca di metodi di trattamento alternativi.

Riguardo alla fissazione delle scadenze (per la cancellazione dei principi attivi) per l'immissione sul mercato delle scorte esistenti e l'uso dei prodotti, riteniamo che devono essere scelte in modo tale da poter essere attuate nella pratica.

In linea generale salutiamo positivamente gli scopi e gli adeguamenti proposti. Oltre ad alcune richieste di miglioramento degli articoli oggetto della revisione, suggeriamo ulteriori modifiche dell'OPF, che mirano a migliorare ulteriormente la protezione dell'ambiente, degli utilizzatori e del grande pubblico.

Contrariamente a quanto indicato nel rapporto esplicativo, le modifiche di questa revisione implicano degli oneri supplementari per i Cantoni. È necessario considerare tali oneri apportando delle ulteriori modifiche al testo di legge, in applicazione del principio di causalità e come indicato in una delle richieste che seguono.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 5, 9 e 10	-	Nel merito, condividiamo le modifiche proposte riguardanti i principi attivi contenuti nei fitosanitari. Il rimando alla legislazione europea fornisce chiarezza in relazione alle specifiche necessarie per i principi attivi, facilitando l'esecuzione.
Art. 10 cpv. 1	Das WBF streicht einen Wirkstoff aus Anhang 1, wenn die Genehmigung dieses Wirkstoffs durch die EU in der Verordnung (EU) Nr. 540/2011 nicht erneuert wird. Es räumt angemessene Fristen ein, damit die gleichen Fristen ein, wie sie in der EU für das Inverkehrbringen bestehender Lagerbestände und die Verwendung der Produkte	Bei der Streichung von Wirkstoffen, die in der EU nicht mehr zugelassen sind, sollen die Fristen für das Inverkehrbringen nicht zwingend die gleichen sein wie in der EU. Die Fristen für das Inverkehrbringen der Lagerbestände und das Aufbrauchen der entsprechen Produkte sollen so festgelegt werden, dass eine Anwendung der Produkte innerhalb einer vernünftigen Frist noch möglich ist. Die Fristen müssen ebenfalls an die landwirtschaftliche Praxis so angepasst sein,

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
	<p>gewährt werden.</p> <p>Per realizzare concretamente lo scopo prefisso da questo articolo, ovvero l'esecuzione delle decisioni di revoca in Svizzera con la stessa tempistica dell'UE, chiediamo venga sviluppato un procedimento che non richieda una frequente modifica dell'OPF.</p>	<p>dass eine Anwendung während der Vegetationszeit möglich ist. Die Fristen müssen auch so gewählt werden, dass die Kantone, die für die Kontrolle der Anwendungen zuständig sind, diese rechtzeitig organisieren können.</p> <p>Nelle note 2 e 3 a piè di pagina viene specificato il riferimento al regolamento (CE) n 1107/2009, nella versione del 30 maggio 2019. Questo regolamento è molto dinamico (difatti la versione del 30 maggio 2019 non è più attuale) e, per ogni sua modifica in Europa, sarebbe necessaria una rispettiva modifica dell'OPF. Per risolvere questo problema, si suggerisce di considerare quanto già sviluppato nelle Ordinanze sui prodotti chimici e sui biocidi.</p>
Art. 31a (nuovo)	<p>Si richiede di inserire un nuovo articolo con il seguente testo : « <i>In caso di modifica dell'omologazione, il servizio d'omologazione stabilisce dei termini per l'immissione sul mercato secondo gli art. 31 cpv. 1 e 2.</i> »</p>	<p>L'articolo 31 definisce i termini per l'immissione sul mercato delle scorte esistenti in caso di revoca o di non rinnovo di un'autorizzazione. Non sono stabiliti termini per la consegna e la vendita di prodotti per cui è stata modificata l'omologazione e i suoi requisiti. Regolamentare questo aspetto, come peraltro già accade nell'ambito dei biocidi, fornisce sicurezza giuridica sia per i produttori sia per gli organi di controllo.</p>
Art. 55 cpv. 4 lett. c	<p>Deve essere mantenuto l'obbligo di indicare sull'etichetta il tenore di COV della lista positiva delle sostanze (allegato 1 OCOV).</p>	<p>La dichiarazione del contenuto di COV sull'etichetta promuove una gestione consapevole dei COV e quindi un'applicazione corretta e parsimoniosa. Cancellando il contenuto di COV dall'etichetta, le persone che applicano il prodotto non sono consapevoli dei rischi ambientali legati alle emissioni di COV.</p>
Art. 64 Abs. 3 und 4		<p>Diese Anpassung ist zu begrüßen und schafft Klarheit bei der Verwendung von PSM für die nichtberuflichen Verwender.</p>
Art. 64 Absatz 4	<p>Einführung einer Übergangsfrist</p>	<p>Umsetzung für Pflanzenschutzmittelverkäufer nicht geklärt, solange die Verordnung über das Informationssystem FaBe-</p>

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
		PSM nicht umgesetzt und in Kraft ist
Art. 64 cpv. 3 Nuovo (aggiunta)	- <i>« La consegna agli utilizzatori privati di prodotti con le seguenti caratteristiche particolarmente problematiche per l'ambiente :</i> <i>- Prodotti con pericoli acuti o cronici per le acque della categoria 1 (indicazioni di pericolo H400 o H410) ;</i> <i>- Prodotti con la precauzione specifica SPe8 di pericolo per le api ;</i> <i>- Prodotti destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante</i> <i>deve avvenire in esclusione del libero servizio e garantendo la corretta informazione alla consegna da parte di personale in possesso delle conoscenze specifiche, definite dalla legislazione sui prodotti chimici.»</i>	Salutiamo con favore le proposte di modifica introdotte per la consegna di fitosanitari. Quanto previsto implica che la fornitura di prodotti che non possono essere consegnati ai privati richiederà l'acquisizione delle conoscenze specifiche secondo la legislazione in materia di prodotti chimici. Le modifiche proposte all'art. 64 cpv. 3 non hanno impatto sulla consegna di fitosanitari problematici al grande pubblico, categoria che con un utilizzo poco consapevole è spesso all'origine di problematiche ambientali e di salute. Riteniamo quindi necessario vengano introdotte anche delle misure più mirate ed efficaci. Si propone almeno in una prima fase l'introduzione di quanto indicato nella colonna delle richieste. Nel caso in cui l'esperienza nei prossimi anni dovesse mostrare che le criticità persistono – in particolare le recenti osservazioni di residui nell'ambiente di pesticidi in concentrazioni tali per cui dei rischi concreti non possono essere esclusi – i prodotti indicati dovranno essere a nostro giudizio regolati in maniera ancor più restrittiva, ritirandoli del tutto dall'offerta per i privati. Si fa notare che almeno parte delle misure proposte sono già in vigore in altri paesi europei (regolamentazione restrittiva per la consegna di erbicidi in Germania).
Art. 64 cpv. 4	-	Condividiamo il chiarimento proposto per cui i prodotti che sono omologati ad esclusivo uso professionale non possano essere forniti agli utilizzatori privati.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
		<p>Richiediamo che vengano riportate sistematicamente le informazioni necessarie ai controlli, ovvero: la definizione univoca e vincolante della categoria di utilizzatori nei dispositivi d'omologazione, nell'elenco dei prodotti fitosanitari e sulle etichette dei prodotti alla vendita.</p>
<p>Art. 80 cpv. 4 (nuovo)</p>	<p>Si richiede di inserire un nuovo articolo con il seguente testo : « Gli organi d'esecuzione sono autorizzati ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione o, se il comportamento della ditta o della persona lo giustifica, più campioni per prodotto a spese della ditta o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce in nuovo imballaggio, trasforma o mette in commercio fitosanitari».</p>	<p>Le nuove specifiche e i requisiti di qualità per i fitosanitari introdotti con la presente revisione dovranno essere verificati tramite attività di controllo del mercato. Tali controlli per i fitosanitari causeranno nuovi costi alle autorità federali e ai Cantoni, visto che saranno richiesti nuovi test e metodi analitici di screening, che spesso possono essere eseguiti solo da laboratori specializzati. Secondo il principio di causalità, i costi dovranno essere messi a carico di chi li ha causati. L'articolo proposto è del tutto analogo a quanto già esistente nell'ambito dei concimi (art. 29 cpv. 5 OCon).</p>
<p>Art. 81 cpv. 1 (aggiunta)</p>	<p>Si richiede di completare l'art. 81 cpv. 1 aggiungendo il seguente testo: « Restano riservate le prescrizioni relative al controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (Convenzione di Basilea, RS 0.814.05) ».</p>	<p>Secondo l'art 81, nel caso di fitosanitari non conformi, l'autorità competente può sequestrare mezzi di prova, bloccare o sequestrare la merce destinata alla vendita o esigere dall'importatore la riesportazione della merce. Tuttavia, prodotti non conformi in Svizzera spesso non lo sono nemmeno all'estero e devono essere considerati come rifiuti. In questo caso, la riesportazione è condizionata dalla procedura secondo la Convenzione di Basilea.</p>

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
		steigerung der letzten Jahre zumindest teilweise zu kompensieren.
Anhang 4 Ziffer VI	<p>Möglichkeit zur Gewährung von IK wird begrüsst, ohne Anpassung von Art. 47 SVV aber begrenzte Wirkung</p> <p>→ Änderung von Art. 47 und 48 Abs. 1 bis SVV.</p> <p>Anforderung an baulich-technische Ausführung: aktuelle Formulierung belassen</p>	<p>Die baulichen Massnahmen zur Minderung der Ammoniakemissionen werden nach unserer Erfahrung immer zusammen mit Massnahmen im Stallbereich umgesetzt. Der neu mögliche IK an diese Massnahmen bewirkt einen «Zuschlag» zum für den Stall gewährten IK und verfahrensmässig keinen Zusatzaufwand.</p> <p>Die Füll- und Waschplätze hingegen werden oft als Einzelprojekt realisiert. Mit der Anforderung, diese möglichst kostengünstig zu realisieren, wird der Mindestbetrag für einen IK gemäss Art. 47 SVV oft nicht erreicht, womit kein IK ausgerichtet werden kann. Wir schlagen deshalb vor, für Massnahmen nach Anhang 4 Ziff. VI den Mindest-IK auf 10'000 und die jährliche Rückzahlung auf 2'000 zu senken.</p> <p>Um einen einheitlichen Vollzug in der Schweiz zu gewährleisten, ist die aktuelle Formulierung «gemäss den Empfehlungen der Forschungsanstalt Agroscope» beizubehalten (Verzicht auf Änderung zu «gemäss Angaben der kantonalen Fachstelle für Luftreinhaltung»)</p> <p>Bei den Massnahmen zur Verwirklichung ökologischer Ziele soll ein zusätzlicher Unterstützungstatbestand eingeführt werden: Abdeckung bestehender offener Güllelager (s.a. Empfehlungen der KOLAS und des BLW zur Förderung einzelbetrieblicher Massnahmen von Ammoniak-Ressourcenprojekten, September 2012).</p>
Anhang 4 Ziffer VI Punkt 1	Umsetzen	Die Aufnahme der Massnahme «Luftwäscher» wird begrüsst.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
		<p>Wir beantragen die Beiträge für Laufgänge mit Quergefälle/Harnsammelrinne und für erhöhte Fresstände zu erhöhen (Massnahmen werden in der Praxis kaum umgesetzt; Unterstützung im Verhältnis zu den Mehrkosten sind wahrscheinlich zu tief angesetzt).</p> <p>Bei den Unterstützungsfällen handelt es sich mehrheitlich um (sehr) kleine Beiträge. Der Vollzugsaufwand beim Kanton ist im Verhältnis zur Beitragshöhe sehr hoch. Durch die zwei erweiterten Unterstützungsfälle steigt der Aufwand zusätzlich.</p> <p>Es soll geprüft werden, ob mittels einem einfacheren Modell (z.B. Pauschaler Gesamtbetrag vom Bund, Rapportierung durch Kanton, Kontrollmöglichkeit/Stichproben durch Bund) der administrative Aufwand reduziert werden könnte.</p>

BLW 02 Verordnung des BLW über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur l'agriculture biologique / Ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica (neu)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Nessuna osservazione

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni